

“BDAP - MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE AI SENSI DEL DECRETO

LEGISLATIVO DEL 29/12/2011 N. 229:

ESTENSIONE DELL’AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE”

Linee Guida

Premessa

La presente comunicazione contiene le indicazioni amministrative ed operative necessarie per adempiere al monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) disciplinato dal decreto legislativo n.229/2011 (di seguito d.lgs. n.229/2011) e operante attraverso la Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP).

Il MOP, in funzione da ottobre 2014, ad oggi conta circa 10.000 utenti e raccoglie informazioni su circa 170.000 opere pubbliche.

Introduzione normativa

L’articolo 40 del decreto legislativo n.97/2016 ha modificato l’articolo 1 del citato d.lgs. n.229/2011 estendendo gli obblighi di monitoraggio e delineando un ambito soggettivo di applicazione più ampio.

In base alla nuova normativa, i soggetti tenuti al monitoraggio (di seguito i soggetti) sono:

- le amministrazioni comprese nell’Elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni pubbliche (lista S/13) redatto annualmente dall’ISTAT;
- le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001 (*“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione”*);
- gli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
- le società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni

- limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Ai soggetti così individuati è fatto obbligo di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento e allo stato di attuazione di tali opere ed interventi.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26/02/2013, come modificato dal decreto del medesimo Ministero del 1/08/2013 (di seguito DM), ha definito il contenuto informativo minimo – Allegato A – che i soggetti destinatari della normativa devono detenere e comunicare alla BDAP nonché le relative tempistiche, come precisato nelle specifiche tecniche pubblicate in [Modalità di trasmissione dati](#) e in [Calendario Attività sul sito Spesa per le opere pubbliche](#).

Quali informazioni devono essere trasmesse

PUNTO 1. Oggetto della rilevazione

Oggetto della rilevazione sono le opere pubbliche, in corso di progettazione o realizzazione alla data del **1° gennaio 2016** nonché le opere avviate successivamente.

Le opere che al 1° gennaio 2016 siano concluse, sia di cantiere che di iter amministrativo/contabile (non esistono pagamenti sospesi relativi all'opera), e a cui risultino associati Codice Unico di Progetto (CUP) con stato ATTIVO, non sono oggetto di monitoraggio a condizione di procedere alla chiusura del CUP sul sistema del DIPE, accedendo al seguente indirizzo <http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/>, **entro il 30 settembre 2017**.

Le opere di manutenzione ordinaria non sono oggetto di monitoraggio.

Per la definizione di opera pubblica vale quanto indicato dall'articolo 3, lettera nn), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

PUNTO 2. Univocità dell'invio

Il d.lgs. n.229/2011 intende attuare il principio dell'univocità dell'invio, per cui le informazioni di cui all'allegato A del DM già presenti - in tutto o in parte – in banche dati di Amministrazioni pubbliche:

- non sono oggetto di ulteriore invio al MEF;
- pervengono al MEF direttamente dalle Amministrazioni titolari di tali banche dati sulla base di appositi protocolli amministrativi e tecnici sottoscritti con esse.

La trasmissione delle informazioni al MEF riguarda dunque la parte restante dei dati dell'allegato A del DM non presenti in altre banche dati, salvo naturalmente il controllo sulla congruità e l'aggiornamento dei dati inviati alle stesse banche dati, come specificato nel seguito.

Il principio dell'univocità dell'invio è assicurato al momento per:

- i dati inviati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), sulla base del protocollo d'intesa siglato con il MEF in data 2 Agosto 2013;
- i dati inviati nell'ambito del sistema CUP alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), con cui sono in essere appositi Protocolli;
- i dati inviati al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) gestito dalla Banca d'Italia per conto del MEF;
- i dati inviati alla Banca Dati Unitaria (BDU) presso il MEF – RGS - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'unione europea (IGRUE), relativi a interventi sulle politiche comunitarie e di coesione.

PUNTO 3. Informazioni "chiave" per assicurare l'univocità dell'invio

Per assicurare l'univocità dell'invio è necessario che le banche dati alimentanti la BDAP contengano alcune informazioni "chiave" tra quelle dell'allegato A del DM.

Conseguentemente i soggetti sono tenuti a gestire tali informazioni nei propri sistemi e ad

aggiornarle nelle citate banche dati alimentanti la BDAP.

Costituiscono informazioni chiave:

- a) il CUP;
- b) il CIG - Codice Identificativo Gara, rilasciato dall'ANAC;
- c) l'associazione tra il CUP e il CIG (escluse le opere il cui stato di attuazione non è ancora arrivato alla richiesta del CIG all'ANAC).

PUNTO 4. Banche dati ANAC e DIPE

Il d.lgs. n.229/2011 prevede all'articolo 1, comma 1, lettera d) che, ai fini dell'ottenimento dei relativi finanziamenti pubblici, l'opera pubblica sia corredata del CUP, che deve figurare già nella fase di presentazione ed in tutte le successive transazioni, anche ai sensi della Legge 13 Agosto 2010, n. 136.

Con la stessa lettera d) si stabilisce inoltre una precisa gerarchia tra il CUP (che identifica l'opera pubblica) e il CIG (che identifica la procedura di scelta del contraente e il contratto), funzionale a tracciare l'intero ciclo di vita dell'opera dal suo finanziamento alla sua realizzazione; il CIG infatti non può essere rilasciato dall'ANAC per contratti finalizzati alla realizzazione di progetti di investimento pubblici sprovvisti del CUP.

Tali aspetti assicurano anche il raccordo tra i vari sistemi informativi e l'attuazione del principio dell'univocità dell'invio alla BDAP, che consente ai soggetti di inviare al MEF solamente i dati dell'Allegato A del DM non inviati o non presenti nelle banche dati ANAC e DIPE: ad esempio, se l'informazione relativa al campo "importo SAL" è presente nella Banca dati dell'ANAC non deve essere trasmessa nuovamente alla BDAP, a condizione che al CIG di pertinenza sia correttamente associato il CUP dell'opera cui il contratto si riferisce.

PUNTO 5. Banca dati unitaria dei Fondi Strutturali - BDU

La BDU è parte del sistema di monitoraggio del quadro strategico nazionale 2014-2020 e più in generale delle politiche di coesione, il cui standard informativo è la base dell'allegato A del DM.

Le informazioni già inviate alla BDU non devono essere trasmesse nuovamente alla BDAP.

Indicazioni operative

FASE 1: integrazione delle informazioni chiave e anteprima delle informazioni presenti in BDAP

Gli atti previsti in questa fase costituiscono il primo adempimento per la trasmissione dei dati alla BDAP, ai sensi del d.lgs. n.229/2011.

I soggetti, per ciascuna opera pubblica di propria pertinenza, provvedono a :

- reperire le informazioni chiave di cui al *PUNTO 3* attraverso le opportune attività amministrative;
- effettuare l'inserimento / aggiornamento / rettifica sui sistemi sin qui citati nei seguenti termini:

a) inserimento del CUP nel Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell'ANAC

Per tutti gli interventi che prevedono l'obbligo di acquisizione del CUP, i Responsabili Unici del Procedimento (RUP) sono tenuti a inserire il CUP nella scheda di acquisizione del CIG o nella scheda di aggiudicazione, laddove il codice non sia già stato fornito in precedenza. E' dunque necessario verificare tale adempimento dei RUP, per evitare un doppio invio dei dati delle opere. Per tale attività l'ANAC ha predisposto apposite funzioni.

b) aggiornamento delle informazioni relative al CUP nel sistema del DIPE

I soggetti provvedono a:

- aggiornare lo stato del CUP ("chiudere") se il codice è riferito ad opere concluse;
- "revocare" i CUP dei progetti che i soggetti hanno deciso di non realizzare;
- "revocare" i CUP chiesti per opere che non presentano più le condizioni per cui il CUP stesso è stato richiesto e "chiedere" un nuovo CUP relativo all'opera che si va effettivamente a realizzare;
- "cancellare" i CUP riferiti a progetti che già dispongono di un proprio codice, qualora per lo stessa opera siano presenti più CUP.

Tali aggiornamenti consentono di circoscrivere il numero delle opere e delle informazioni da trasmettere alla BDAP nonché di beneficiare pienamente del vantaggio offerto dall'univocità dell'invio.

Qualora non risultino presenti CUP associati a progetti di propria competenza, i soggetti provvedono ad accertare le cause di tale assenza nel sistema del DIPE.

In quest'ottica si invitano i destinatari della presente comunicazione a gestire le informazioni chiave di cui al *PUNTO 3* **anche in quei sistemi non citati esplicitamente al *PUNTO 2***, ma che richiedono - anche non obbligatoriamente - l'informazione del CUP e del CIG, poiché il raccordo è previsto in prospettiva anche per tali sistemi/banche dati.

L'indicazione preventiva delle informazioni chiave in tali sistemi permette una più rapida confluenza delle informazioni in BDAP rappresentando una sicura agevolazione in termini di semplificazione degli oneri amministrativi complessivi.

A puro titolo esemplificativo, si precisa che il CUP e/o il CIG sono campi già previsti con differenti gradi di obbligatorietà e copertura nei seguenti sistemi informativi/banche dati:

- Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, del Decreto Legge 8 aprile 2013, n.35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64 (PCC);
- Fatturazione elettronica;
- Sistema per la Gestione Integrata della Contabilità Economica e Finanziaria – SICOGE;
- Sistemi informativi/banche dati di Cassa Depositi e Prestiti;
- Sistemi informativi/banche dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP) della Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE.

A partire dal **1° giugno 2017** i soggetti hanno accesso alla BDAP e possono prendere visione dei dati delle opere pubbliche di propria pertinenza (identificate con il CUP) già trasmessi alle banche dati di cui al **PUNTO 2** ed eventualmente integrati durante la **FASE 1**.

In questa fase, i soggetti sono tenuti a:

- 1) verificare la presenza e/o la correttezza delle informazioni presenti in BDAP;
- 2) effettuare le integrazioni o le correzioni necessarie esclusivamente sulle banche dati alimentanti la BDAP (ad esclusione della BDU), che provvederanno a loro volta a trasmetterle alla BDAP;
- 3) verificare l'avvenuta integrazione/correzione delle informazioni.

Per quanto riguarda le opere pubbliche già monitorate in BDU non sono previste altre azioni.

L'accesso alla BDAP avviene tramite un'utenza temporanea valida **dal 1° giugno al 15 settembre 2017** secondo le modalità riportate nell'Allegato alla presente comunicazione, utilizzando le credenziali di accesso riportate nelle email inviate massivamente il 24/05 o 26/05/2017 con oggetto "Monitoraggio Opere Pubbliche ai sensi del dlgs n.229/2011".

I Soggetti destinatari delle email sono stati tutti i titolari di CUP attivi al 01/01/2016 o attivati dopo tale data, relativi ai lavori pubblici, che non fossero di manutenzione ordinaria né finanziati con fondi europei.

Dette credenziali, costituite da **nome utente e password**, vanno inserite negli appositi campi al link '[AREA OPERATORI BDAP - LOGIN](#)' del sito [Open BDAP](#).

Per ogni problematica relativa alle credenziali si invita a contattare il [Servizio di Assistenza](#).

Accedendo alla BDAP con l'utenza provvisoria e seguendo il percorso *Controllo e Consolidamento dei Conti pubblici / 2.1.1. Analisi consolidamento operazioni delle Amministrazioni pubbliche*, sono consultabili i seguenti report:

- [Preview OOPP – Quadro Analitico dei Cup Oggetto di Monitoraggio](#)
- [Preview OOPP - Sezione Anagrafica](#)

I report riportano le informazioni di dettaglio dei CUP oggetto di monitoraggio, di cui ogni soggetto risulta titolare, e le informazioni di dettaglio dei CIG associati a tali CUP; inoltre possono essere esportati, tramite la funzione 'esporta' in vari formati (pdf, excel...) e sono aggiornati automaticamente ogni 24 ore.

FASE 2: Trasmissione delle informazioni a regime (dal 2 ottobre 2017)

La trasmissione delle informazioni al MEF avviene attraverso un'utenza definitiva della BDAP.

L'utenza può essere richiesta, con le modalità indicate nell'Allegato, **dal 28 agosto 2017**, dopo l'individuazione del Referente unico, cioè la figura che, fungendo da raccordo interno, è responsabile dei rapporti con il MEF per il monitoraggio delle opere pubbliche e, conseguentemente, della trasmissione delle informazioni.

I soggetti tenuti al monitoraggio hanno a disposizione una sola utenza (utenza del Referente Unico) per l'invio delle informazioni: la richiesta dell'utenza definitiva Referente Unico comporta, quindi, la dichiarazione implicita dell'utente di essere il Referente unico per il proprio ente del monitoraggio in oggetto.

L'utenza del Referente unico permette:

- l'invio delle informazioni al MEF tramite specifica applicazione web (TP MOP) o tramite il caricamento massivo delle informazioni (BATCH MOP) seguendo le apposite regole tecniche;
- l'accesso alle informazioni di propria pertinenza mediante apposita reportistica.

Tuttavia, nel caso in cui le informazioni sulle opere siano gestite e disponibili presso uffici diversi è possibile richiedere le utenze base (al massimo cinque) per mezzo della quali i singoli uffici inseriscono sul sistema le informazioni di cui dispongono che verranno validate e trasmesse dal Referente unico.

Le modalità di invio delle informazioni, come indicato al link in [Modalità di trasmissione dati](#) sul sito [Spesa per le opere pubbliche](#), sono le seguenti:

1) Tramite apposito modulo web

Questa modalità, prevede l'accesso tramite browser dell'utente ad una applicazione web che consente un inserimento manuale e puntuale dei dati afferenti il singolo CUP di competenza.

2) Tramite caricamento massivo delle informazioni

In questa modalità è prevista la predisposizione, da parte del sistema informativo dei soggetti che ne sono dotati, di un opportuno file di testo conforme al tracciato contenuto nelle specifiche tecniche pubblicate sul sito web del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. I canali di trasmissione previsti sono i seguenti:

a) FTP

La tipologia FTP, nel rispetto delle regole tecniche e di autorizzazione al servizio pubblicate, permette di inviare i file di testo in una cartella definita.

b) Web Application

Questo canale prevede l'utilizzo di un'applicazione web esposta su Internet: essa è accessibile, tramite browser, digitando una *url* predefinita

I soggetti si autenticano utilizzando le credenziali che gli sono state precedentemente fornite, e dispone della funzionalità di upload del file.

Questo canale non richiede l'implementazione di un Client da parte dei soggetti ma il semplice utilizzo di un browser.

Scadenze temporali per la trasmissione dei dati

Le date per l'invio delle informazioni sono:

Primo invio

rilevazione dello stato di attuazione delle opere riferite alla data del 30/09/2017 con comunicazione dei dati a partire dal 2 ottobre fino al 30 ottobre 2017;

Successivi invii

Il secondo invio prevede la rilevazione dello stato di attuazione delle opere riferite alla data del 31/12/2017 con comunicazione dei dati a partire dal 2 fino al 30 gennaio 2018;

I successivi invii avranno cadenza trimestrale, come indicato in [Calendario Attività](#) sul sito [Spesa per le opere pubbliche](#).

Allegato: SCHEMA UTENZE - MODALITA' E TEMPISTICHE

1) Accesso alla BDAP con utenza temporanea - Fase di Preview (dal 1 giugno 2017 al 15 settembre 2017)

- a. Aprire un browser (ad esempio Internet Explorer);
- b. Digitare l'url <https://openbdap.mef.gov.it/> della pagina iniziale del portale OpenBDAP;
- c. Inserire nome utente e password riportati nel testo della mail;
- d. Seguire le istruzioni per la visualizzazione dei dati di preview.

2) Registrazione Utente Referente Unico per l'invio delle informazioni a regime (dal 28 agosto 2017)

Dal 28 agosto 2017, ciascun Responsabile del monitoraggio potrà procedere con la registrazione alla BDAP tramite l'esecuzione dei seguenti passi:

1. Aprire un browser (ad esempio Internet Explorer);
2. Digitare l'url <https://openbdap.mef.gov.it/> della pagina iniziale del portale OpenBDAP;
3. Cliccare sulla voce "Nuova Registrazione" presente sotto i campi per il login;
4. Compilare con i dati dell'utente i campi che si presentano, ponendo attenzione a indicare:
 - a) Tipologia di Accesso: MOP - Monitoraggio Opere Pubbliche (adempimenti d.lgs. n.229/2011);
 - b) Profilo: relativo al tipo di utenza (REFERENTE o BASE) che si vuole attivare;
5. Digitare nel campo Note la password presente nel testo dell'email e utilizzata per la fase di preview;
6. Selezionare il tasto "Invia" ed annotare la password provvisoria mostrata a video che servirà per il primo accesso;
7. La procedura di registrazione si concluderà, in caso di esito positivo, con la comunicazione delle credenziali per l'accesso alla BDAP.

NB. Tale registrazione comporta la dichiarazione implicita che il titolare dell'utenza è il responsabile unico del monitoraggio.